

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

della Associazione 'OPERA NOMADI'

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentonovantotto,

addì ventidue del mese di marzo,

alle ore undici e minuti quaranta, in Roma, in Via Tiburtina n. 994 e in una sala Salesiano Teresa Gerini.

A richiesta della intestata Associazione "OPERA NOMADI", con sede in Roma, Via della Guglia n. 69/A codice fiscale n. 80409480581.

Io sottoscritto Avv. CLAUDIO DI BERNARDINO, Notaio in Roma, con studio in Viale Eritrea n. 9, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mi appresto a verbalizzare le deliberazioni, che prenderà l'Assemblea straordinaria della intestata Società, convocata nel luogo ed ore predetti, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO

1) Modifica dello Statuto e approvazione del nuovo Statuto Sociale.

Innanzi a me Notaio verbalizzante
E' PRESENTE

SALOMONI MARIO, nato a Bologna il 18 maggio 1928, residente in Bologna, Via Augusto Pulega n. 7, pensionato.

Detto componente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaro sono certo, previa sua rinuncia, col mio consenso, alla assistenza dei testimoni, con il presente verbale mi richiede di far constare quanto segue nell'interesse della Associazione, avendone interesse.

Aderendo io Notaro alla fattami richiesta, verbalizzo quanto segue.

Per designazione unanime assume la Presidenza il signor Salomoni Mario, il quale dichiara di accettare la carica e nomina me Notaio a fungere da Segretario.

Il Presidente, constatata, come io Notaio attesto. e certifico la presenza di N. 26 (ventisei) delegati, nonché di N. 7 (sette) Presidenti di Sezione e di N. 10 (dieci) Consiglieri Nazionali, dichiara regolarmente convocata, validamente costituita e legittimamente idonea a deliberare l'Assemblea Nazionale straordinaria della Associazione, in seconda convocazione.

Sul primo punto all'Ordine del Giorno il Presidente fa presente all'assemblea la opportunità di modificare il vecchio Statuto e di approvare un nuovo Statuto Sociale, composto di n.45 (quarantacinque) articoli.

L'Assemblea, dopo breve discussione e alla unanimità dei voti, delibera di approvare un nuovo Statuto Sociale, composto di n. 45 (quarantacinque) articoli; che al presente atto

si allega sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa a me fattane dal comparente, che dichiara di averne esatta conoscenza.

Esaurito così l'Ordine del Giorno il Presidente dichiara chiusa la discussione, tolta la seduta e sciolta l'Assemblea essendo le ore dodici e minuti venti.

Tutte le spese del presente verbale conseguenti e dipendenti, sono a carico della Associazione e del comparente in solido tra loro.

Ed io Notaro richiesto ho redatto il presente verbale, che ho letto al comparente, che, da me interpellato, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà.

Atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e in piccola parte scritto di mia mano su un foglio, del quale sono occupate intere due facciate e quanto sin qui della presente terza. F.ti: SALOMONI MARIO; AVV. CLAUDIO DI BERNARDINO NOTAIO.

STATUTO dell'Associazione "OPERA NOMADI"

TITOLO I - Costituzione, Natura e Fini

Art. 1-L'Opera Nomadi", fondata a Roma il 21 settembre 1966 e prorogata per anni trenta il 25 maggio 1996, e riconosciuta Ente Morale con Decreto del Presidente della Repubblica n.347, del 26 marzo 1970 (Gazzetta Ufficiale. n.144, l'undici giugno 1970).

L'Ente, con Sede Nazionale in Roma, è un'organizzazione democratica che ha il fine di salvaguardare e valorizzare con ogni possibile forma d'intervento, diretto o indiretto, il patrimonio sociale e culturale delle popolazioni rom, sinte e camminanti, comunemente denominate zingare, nomadi e viaggianti, nonché di fornire concreti strumenti di sostegno a favore delle stesse popolazioni.

L'Ente per il perseguimento dei suoi scopi sociali assume come metodo la partecipazione diretta dei Rom, dei Sinti e dei Camminanti a tutti i livelli.

L'Ente è aconfessionale, apartitico e non ha fini di lucro, è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS).

L'Ente:

persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale; svolge soltanto le attività indicate nei successivi articoli due e tre, e quelle ad esse direttamente connesse;

- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per Legge, Statuto o Regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolgerà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre ONLUS, che abbiano come finalità la promozione sociale e culturale di Rom, Sinti e Camminanti, salvo diverse destinazioni imposte dalla legge.

- tutela dei diritti civili.
- L'Opera Nomadi per il raggiungimento del fine sociale, nella piena osservanza delle disposizioni di legge vigenti, per la salvaguardia dei diritti umani e civili, si propone di esercitare le seguenti attività:
 - 1. la tutela e lo sviluppo della lingua e della cultura dei Rom, dei Sinti e dei Camminanti anche ai fini di consolidarne e arricchirne la consapevolezza etnica e culturale;
 - 2. il reinserimento dei Rom, dei Sinti e dei Camminanti, laddove sia necessario, nel mondo del lavoro e delle professioni;
 - 3. lo studio della storia, della cultura, delle tradizioni delle comunità rom, sinte e camminanti, nonché delle loro realtà attuali, anche in collaborazione con altre agenzie culturali;
 - 4. la formazione del personale specializzato atto ad operare a favore dei Rom, Sinti e Camminanti;
 - 5. l'informazione e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, delle Istituzioni e degli Enti;
 - 6. la promozione, in ogni forma, di associazioni rom, sinte e camminanti;
 - 7. ogni altra attività necessaria o utile a conseguire gli scopi dell'Ente.

L'Ente, per il miglior perseguimento delle sue finalità, alla luce dei recenti processi di sviluppo delle comunità rom, sinte e camminanti, al fine di realizzare le attività analiticamente indicate al successivo articolo tre, si propone altresì di siglare protocolli d'intesa, convenzioni o contratti con:

- a) lo Stato, le Regioni, le Provincie e i Comuni, nonché con organismi di diretta emanazione degli stessi, al fine di realizzare e gestire le attività statutarie;
- b) l'Unione Europea e altri organismi sovra ed internazionali, al fine di realizzare progetti di studio e ricerca, nonché di attuazione degli scopi del presente statuto;
- c) le strutture private o privato-sociali, anche cooperative, con fini di lucro o meno, al fine di realizzare gli scopi statutari.

Art. 3 - L'opera Nomadi considera sue attività istituzionali, fra le altre, le seguenti:

- a) realizzare corsi di formazione per mediatori culturali che si pongano nella società quali intermediari fra la cultura rom, sinta e camminante e le “altre culture”, con una attenzione particolare all’impiego di queste figure nel mondo della scuola, della sanità, della formazione professionale e del lavoro;
- b) realizzare iniziative di formazione ed aggiornamento anche in collaborazione con altre agenzie e istituzioni, per docenti, animatori ed operatori tra gli stessi Rom, Sinti e Camminanti;
- c) realizzare corsi di formazione per il reinserimento nel mondo del lavoro;
- d) formare ed aggiornare docenti, di ogni ordine e grado, sulla storia e sulla cultura dei Rom, dei Sinti e dei Camminanti, nonché sulla scolarizzazione dei minori;
- e) promuovere ogni sforzo al fine di migliorare le situazioni abitative delle popolazioni rom, sinte e camminanti, potendo anche assumere convenzioni per la gestione di villaggi attrezzati, aree attrezzate di sosta e di transito, con facoltà di subappaltare queste gestioni a cooperative ad hoc;
- f) collaborare con le autorità statali, regionali e locali nel campo dell’istruzione e dell’educazione dei minori e degli adolescenti rom, sinti e camminanti, per assicurare un sistema scolastico più flessibile, attento alle diversità e alle ricchezze di ognuno;
- g) assumere a tutela dei Rom, dei Sinti e dei Camminanti ogni iniziativa presso i competenti organi di Stato e delle Regioni per assicurare l’emanazione e applicazione di leggi ed atti amministrativi coerenti con le finalità del presente Statuto;
- h) divulgare opere e sussidi scientifici e promozionali per diffondere la conoscenza della realtà storica, culturale, sociale e morale del popolo dei Rom, dei Sinti e dei Camminanti, realizzando centri di cultura, mostre e quant’altro fosse necessario;
- i) diffondere e divulgare norme, risoluzioni e raccomandazioni inerenti la tutela dei diritti e la promozione della cultura dei Rom, dei Sinti e dei Camminanti.

Art. 4 - L’opera Nomadi, nello svolgimento delle proprie attività, si ispira ai principi della “Carta dei diritti dell’uomo” e ai documenti ed alle raccomandazioni adottati dalle

Nazioni Unite, dall'UNESCO e da altri organismi sovra ed internazionali.

L'Ente fa proprie parimenti tutte le disposizioni a carattere umanitario, sociale ed educativo emanate dall'Unione Europea, dal Consiglio D'Europa e dal Parlamento Europeo, e da organismi ed emanazioni degli stessi.

Art. 5 - L'Opera Nomadi ha la durata di altri anni trenta a far tempo dal 25 maggio 1996, durata che può essere prorogata con deliberazione, a maggioranza assoluta, dell'Assemblea Nazionale dei Soci.

TITOLO II - Del Patrimonio e dei Bilanci

Art. 6 - Il Patrimonio dell'opera Nomadi è costituito:

- 1) dalle quote annuali degli associati la cui misura è determinata dal Consiglio Direttivo Nazionale nella seduta in cui questo approverà il progetto di bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea Nazionale Ordinaria dei Soci, tenuto conto dell'ammontare delle spese e di quello delle entrate presunte;
- 2) dai contributi di Enti pubblici, - privati e di organismi internazionali;
- 3) da eredità, legati, donazioni di beni mobili o immobili, secondo quanto previsto nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto;
- 4) dai beni acquisiti dalla Sede Nazionale e dalle singole Sezioni, secondo le modalità stabilite nel Regolamento e da ogni altra entrata destinata ad incrementarli.

Art. 7 - Gli immobili e i beni mobili iscritti nei pubblici registri vengono amministrati dal Consiglio Direttivo Nazionale; essi vengono normalmente assegnati in uso alle Sezioni dei luoghi in cui vengono acquisiti al patrimonio dell'Opera Nomadi.

Gli atti dispositivi a carattere straordinario dei beni di cui al primo comma, assegnati in uso ad una Sezione, vengono assunti dal Consiglio Direttivo Nazionale previa consultazione del Consiglio Direttivo Sezionale interessato.

Le Sezioni a cui i beni suddescritti vengono assegnati in uso sono responsabili, nei confronti dell'Ente, della loro corretta destinazione, conservazione e manutenzione.

I beni mobili in uso dalle singole Sezioni vengono amministrati direttamente dai

rispettivi Consigli Direttivi Sezionali.

Art. 8 - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno.

Al termine dell'esercizio, entro il trentun marzo per il bilancio nazionale ed entro il trentun gennaio per i bilanci sezionali, viene redatto dal Consiglio Direttivo Nazionale e dai Consigli Direttivi Sezionali rispettivamente, il conto consuntivo, approvato secondo le modalità più oltre descritte, che deve riflettere con chiarezza e precisione tutte le operazioni svolte che abbiano comportato incassi o pagamenti secondo un puro principio di cassa. Si rimanda alle ulteriori disposizioni previste nel Regolamento di Attuazione dello Statuto.

Il conto consuntivo della Sede Nazionale viene approvato dall'Assemblea Nazionale Ordinaria dei Soci, sentito il parere obbligatorio del Collegio Centrale dei Sindaci.

Il conto consuntivo delle singole Sezioni viene approvato dall'Assemblea regionale Ordinaria dei Soci, indi trasmesso al Consiglio Direttivo Nazionale che lo approverà definitivamente, sentito il parere obbligatorio del Collegio Centrale dei Sindaci e dandone rendiconto all'Assemblea Nazionale Ordinaria dei Soci.

Art. 9 - Entro il trentun dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo Nazionale ed i Consigli Direttivi Sezionali devono parimenti redigere un bilancio preventivo, secondo il medesimo principio di cassa.

Il bilancio preventivo della Sede Nazionale viene approvato dall'Assemblea Nazionale Ordinaria dei Soci, sentito il parere obbligatorio del Collegio centrale- dei Sindaci
Il bilancio preventivo delle singole Sezioni viene approvato dalle rispettive Assemblee Sezionali Ordinarie dei Soci, indi trasmesso al Consiglio Direttivo Nazionale che lo approverà definitivamente, sentito il parere obbligatorio del Collegio Centrale dei Sindaci e dandone rendiconto all'Assemblea Nazionale Ordinaria dei Soci.

Art. 10 - Entro il quindici febbraio di ogni anno le Sezioni devono trasmettere il conto consuntivo e la relativa delibera di approvazione al Collegio Centrale dei Sindaci per il controllo delle operazioni. Allo stesso modo entro il quindici aprile il Consiglio Direttivo Nazionale deve trasmettere il conto consuntivo nazionale per il parere del Collegio. Parimenti entro il quindici febbraio di ogni anno devono essere trasmessi al Collegio

Centrale dei Sindaci i bilanci preventivi nazionale e sezionali per il controllo. Detti bilanci non possono dirsi definitivamente approvati senza l'apposita delibera del Collegio.

Il Collegio Centrale dei Sindaci, in un termine massimo di quindici giorni, dovrà esprimere un proprio parere ed inviare i documenti suddetti, unitamente alla propria delibera, al Consiglio Direttivo Nazionale che, a seconda dei casi, delibererà se di competenza o porterà all'Assemblea Nazionale Ordinaria dei Soci.

Il Collegio Centrale dei Sindaci ispeziona, anche a campione, tutti i libri contabili, le pezze giustificative, i movimenti bancari e verifica le consistenze di cassa e di banca almeno ogni trimestre per la Sede Nazionale e una volta l'anno per i bilanci sezionali, redigendo apposito verbale firmato e conservato agli atti.

TITOLO III - Dei Soci

Art. 11 - Possono associarsi all'Opera Nomadi le persone, gli Enti, le Associazioni e le Cooperative che ne accettano i finì costituzionali e desiderano cooperare per il loro raggiungimento.

All'uopo occorre presentare domanda d'iscrizione sul cui accoglimento delibererà il Consiglio Direttivo della Sezione presso la quale la stessa è stata presentata.

I Soci sono tenuti all'osservanza scrupolosa e diligente dello Statuto, del Regolamento di Attuazione e delle deliberazioni sociali. I Soci sono inoltre tenuti ad uniformare il loro servizio di volontariato a quanto deciso di comune accordo, evitando di porre in essere atti o comportamenti tali da creare discredito o danno all'attività dell'Ente e ad impedire il raggiungimento dei fini sociali. E' esclusa espressamente la temporaneità di partecipazione alla vita associativa.

Lo status di Socio cessa per:

- a) dimissioni volontarie;
- b) per non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;

c) per morte;

d) per espulsione, come indicato nell'articolo 14.

Art. 12 - Il Socio offre prestazioni gratuite di carattere materiale e morale con fini di solidarietà osservando con lealtà lo Statuto e cooperando agli scopi comunemente definiti dagli organi sociali; il Consiglio Direttivo Nazionale, i Consigli Direttivi Sezionali e i Coordinamenti Regionali possono rimborsare, al Socio, le spese sostenute.

E' compatibile con lo status di Socio l'appartenenza ad Imprese o Enti Pubblici o Privati, quando essa rappresenti per il Socio attività di lavoro, e come tale retribuita secondo la legge, anche se tale attività possa configurarsi come tendente a raggiungere gli stessi scopi del presente Statuto.

L'Ente, per il suo funzionamento o qualificazione o specializzazione della propria attività, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

L'Opera Nomadi può contribuire alla costituzione di organismi cooperativistici o privatistici tendenti a realizzare le finalità dello Statuto, nei quali siano impiegati rom, sinti

e camminanti e non, anche Soci. I suddetti organismi operano in regime di autonomia amministrativa e contabile nel corso della loro attività contrattuale o d'appalto.

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo Nazionale può deliberare di conferire a coloro, persone fisiche, Enti, Associazioni o Cooperative, che hanno reso particolari servizi all'Opera Nomadi o allo sviluppo dei suoi fini statuari, il titolo di "Socio Onorario".

Costoro vengono iscritti in apposito Albo, tenuto presso la Sede Nazionale. Non sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale e vengono inseriti nella Sezione più vicina al luogo di residenza.

Art. 14 - Il Socio che contravvenga alle disposizioni degli articoli undici e dodici, o comunque ponga in essere comportamenti tali da creare discredito o danno all'attività dell'Opera Nomadi, o comportamenti contrari alla legge e disposizioni imperative, può essere espulso dall'Ente mediante delibera a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo Sezionale di appartenenza previo richiamo scritto da parte del

Presidente Sezionale, e dopo aver vagliato la difesa scritta presentata dal Socio.

Se il Socio riveste incarichi direttivi sezionali di qualunque genere, la decisione è presa, dall'Assemblea Sezionale dei Soci, con maggioranza, come specificato nel Regolamento Attuativo allo Statuto, degli aventi diritto al voto. In attesa della convocazione dell'Assemblea Sezionale dei Soci, il Consiglio Direttivo Sezionale può deliberare, eccezionalmente, a maggioranza assoluta dei presenti, la sospensione cautelativa.

Se il Socio riveste incarichi direttivi nazionali l'espulsione viene deliberata dall'Assemblea Nazionale dei Soci con maggioranza, come specificato nel Regolamento Attuativo allo Statuto, degli aventi diritto al voto. In attesa della convocazione dell'Assemblea Nazionale dei Soci, il Consiglio Direttivo Nazionale può deliberare, eccezionalmente, a maggioranza assoluta dei presenti, la sospensione cautelativa. Le modalità di difesa del Socio, indicate al primo comma del presente articolo, valgono anche per i soci con incarichi direttivi sezionali o nazionali.

Avverso tali delibere è ammesso ricorso, entro due mesi dalla notifica tramite lettera raccomandata, al Collegio Nazionale dei Probiviri che deciderà inappellabilmente entro tre mesi. In mancanza di decisione notificata in tempo utile al Socio questo si intende reintegrato di diritto.

TITOLO IV - Dell'Organizzazione

Art. 15-Sono organi della Sede Nazionale dell'Opera Nomadi:
l'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria dei Soci;
il Consiglio Direttivo Nazionale;
il Presidente Nazionale;
il Vice Presidente Nazionale;
il Segretario Nazionale;
il Tesoriere Nazionale;
il Collegio dei Probiviri;
il Collegio Centrale dei Sindaci.

Sono organi periferici dell'Ente:
I Coordinamenti Regionali;

le Sezioni Locali costituite;
i Consigli Direttivi Sezionali;
i Presidenti Sezionali;
i Vice Presidenti Sezionali;
i Tesorieri Sezionali;
i Segretari Sezionali.

Sono organi aggregati all'Ente, pur non essendone membri costituiti:

i Gruppi Collaboratori ed i Referenti Locali;

le Associazioni rom, sinte e camminanti, comunque costituite, che accettino il presente Statuto e chiedano di essere aggregate all'Ente.

Art. 16 - L'incarico di membro del Collegio Centrale dei Sindaci e dei Proviviri è incompatibile con qualunque altro incarico all'interno dell'Opera Nomadi.

TITOLO V - Dell'Assemblea Nazionale dei Soci

Art. 17 - L'Assemblea Nazionale dei Soci è organo di vertice dell'Opera Nomadi, nella quale si esplica appieno la natura democratica dell'Ente. E' costituita:

dai Delegati delle Sezioni Locali, in misura di quanto stabilito nel Regolamento Attuativo;

dai Presidenti Sezionali;

dai membri del Consiglio Direttivo Nazionale.

Ogni Sezione deve comunque avere almeno un delegato eletto come previsto al successivo art. 38.

I membri dell'Assemblea hanno ciascun diritto ad un solo voto, tranne che nelle deliberazioni elettive delle cariche sociali, dove il Regolamento Attuativo allo Statuto fissa un numero multiplo di voti in ragione del numero dei Soci presenti in ogni Sezione Locale, in cui i Consiglieri Nazionali e i Presidenti di Sezione non votano.

Il voto per delega è ammesso nei casi e nei limiti previsti dal Regolamento Attuativo allo Statuto.

Art. 18 - L'Assemblea Nazionale Ordinaria dei Soci è convocata ordinariamente una volta l'anno, entro il giorno trenta del mese di aprile, per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo nazionale. Parimenti l'Assemblea approva: la Relazione Morale e Programmatica, a cura della Presidenza Nazionale; la Relazione Finanziaria Nazionale e il Rendiconto dei bilanci Sezionali, a cura del Tesoriere nazionale; la Relazione della Segreteria Nazionale, a cura del Segretario Nazionale. Eccezionalmente e per gravi motivi l'Assemblea potrà essere convocata entro il giorno trenta del mese di giugno, purché sussista idonea delibera del Consiglio Direttivo Nazionale o provvedimento urgente del Presidente Nazionale ratificato dal primo Consiglio Direttivo Nazionale successivo. L'avviso di convocazione deve pervenire ai Consiglieri Nazionali e alle Sezioni che lo consegneranno tempestivamente ai Delegati, almeno quindici giorni prima della riunione, corredato di ordine del giorno. Sede, data e ordine del giorno vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale o, in mancanza di tempo, dal Presidente Nazionale che ne chiederà ratifica al primo Consiglio Direttivo Nazionale successivo.

Art. 19 - L'Assemblea Nazionale dei Soci, in via Ordinaria o Straordinaria, può essere convocata dal Presidente Nazionale o su richiesta, da 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, o da 1/3 delle Sezioni ufficialmente costituite, con un preavviso minimo di quindici giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, con distinta indicazione dell'ordine del giorno.

L'Assemblea Nazionale Straordinaria dei Soci delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell'opera Nomadi, sulla nomina dei liquidatori e sulla destinazione del residuo attivo netto risultante dalla liquidazione.

Art. 20 - L'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria dei Soci sono validamente costituite, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aventi diritto. Tanto in prima che in seconda convocazione l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta di voti, salvo non sia richiesta una maggioranza qualificata.

TITOLO VI - Del Consiglio Direttivo Nazionale

Art. 21 - Il Consiglio Direttivo Nazionale è l'organo direttivo della Sede Nazionale dell'Opera Nomadi. Esso viene eletto per la durata di tre anni dall'Assemblea Nazionale Ordinaria dei Soci e possono farvi parte tutti i soci regolarmente iscritti da almeno tre anni all'Ente. Esso è composto; da 7 a 11 membri, rieleggibili secondo quanto disposto dall'Assemblea Nazionale Ordinaria dei Soci che procede alla nomina.

Il Consiglio Direttivo Nazionale viene convocato almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. Può anche essere

convocato su iniziativa del Presidente Nazionale o su richiesta di almeno tre Consiglieri Nazionali o di almeno tre Sezioni Locali. La convocazione avviene con lettera o telegramma recapitati; a ciascun Consigliere Nazionale almeno 15 giorni prima della convocazione indicante l'ordine del giorno, data, ora e luogo della riunione.

Nella prima riunione immediatamente successiva all'elezione il Consiglio Direttivo Nazionale nomina nel suo seno il Presidente Nazionale, il Vice Presidente Nazionale, il Segretario Nazionale ed il Tesoriere Nazionale; su richiesta tale votazione avviene a scrutinio segreto.

Il Consiglio Direttivo Nazionale ha, inoltre, il compito di:

- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nella Relazione Generale approvata dall'Assemblea Nazionale Ordinaria dei Soci;
- stabilire gli orientamenti sui singoli problemi che lo sviluppo dell'attività istituzionale verrà ponendo ed ai quali le singole Sezioni dovranno uniformare la loro azione.

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo Nazionale può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, tranne quelli riservati per legge o per Statuto all'Assemblea Nazionale dei Soci. Ha competenza generale, salvo per quanto riservato dallo Statuto ad altri organi.

Può affidare deleghe ai Consiglieri Nazionali o incarichi a terzi per lo studio di particolari problematiche, anche impegnando risorse proprie dell'Ente.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è validamente costituito quando siano presenti la metà più uno dei suoi membri, con deliberazione assunte a maggioranza assoluta dei presenti, salvo siano richieste maggioranze qualificate, in caso di parità decide il voto del Presidente Nazionale.

Art. 23 - Qualora un Consigliere Nazionale non partecipi, senza giustificato motivo per iscritto da allegare agli atti, ad almeno tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo Nazionale si intende decaduto di diritto, con decisione scritta comunicata dal Presidente Nazionale, e viene sostituito dal primo dei non eletti ovvero dalla prima Assemblea Nazionale dei Soci successiva se si fosse esaurito il novero dei non eletti.

Il Consigliere Nazionale, in quanto Socio, svolge la sua opera gratuitamente, avendo diritto al solo rimborso delle spese sostenute e documentate per espletare il servizio di istituto e per quello eventualmente autorizzato.

TITOLO VII - Del Presidente Nazionale

Art. 24 - Il Presidente Nazionale è il rappresentante legale e morale dell'opera Nomadi

di fronte a terzi in giudizio.

Egli presiede il Consiglio Direttivo Nazionale, attua il bilancio preventivo nazionale con l'aiuto del Tesoriere Nazionale e compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione,, nonché quelli di straordinaria amministrazione riservati al Consiglio Direttivo Nazionale, se urgenti. In quest'ultimo caso ha l'obbligo di chiedere la ratifica dei provvedimenti assunti al Consiglio Direttivo Nazionale nella sua prima adunata successiva e comunque non dopo che siano trascorsi tre mesi.

Il Vice Presidente Nazionale collabora con il Presidente Nazionale e lo sostituisce in caso di suo impedimento o di assenza.

Art. 25 - Possono essere nominati uno o più, fino ad un massimo di tre, "Presidenti Nazionali Onorari", anche fra i non Soci, quando si tratti di persone che hanno dato un fondamentale apporto al raggiungimento dei fini propri dell'Opera Nomadi.

La nomina, ad vitam, avviene da parte dell'Assemblea Nazionale dei Soci, a maggioranza assoluta dei presenti e con voto segreto; può anche avvenire per acclamazione.

Il Presidente Nazionale Onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale con spese a carico della Sede Nazionale e viene iscritto d'ufficio nella sezione più vicina alla sua residenza, senz'obbligo al pagamento della quota annuale.

TITOLO VIII - Del Segretario Nazionale

Art. 26 - Il Segretario Nazionale coordina la Segreteria Tecnica Nazionale assicurando, di concerto col Presidente Nazionale, il normale svolgimento di tutte le attività organizzative ed amministrative dell'Opera Nomadi, eccezion fatta per le tematiche specificamente attribuite al Tesoriere Nazionale.

Il Segretario Nazionale redige altresì i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, coordina le iniziative delle diverse Sezioni, con particolare riguardo ai Coordinamenti Regionali ed assicura la diffusione a tutte le realtà periferiche delle diverse iniziative che vengono svolte a livello locale e nazionale.

TITOLO IX - Del Tesoriere Nazionale

Art. 27 - Il Tesoriere Nazionale ha la funzione di cassiere ed è responsabile, con il

Presidente Nazionale, per la contabilità della Sede Nazionale dell'Opera Nomadi, per la redazione ed attuazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e per tutte le questioni di carattere amministrativo

e fiscale.

E' nella responsabilità del Tesoriere Nazionale tenere ordinatamente il libro di cassa ed il libro degli inventari, conservando tutte le pezze giustificative delle operazioni compiute. Il Tesoriere Nazionale può all'uopo servirsi di uno o più collaboratori retribuiti.

Il Tesoriere Nazionale ha la firma della Sede Nazionale dell'Ente per quanto attiene tutti i rapporti di ordine economico a carattere ordinario; può firmare assegni bancari o postali, emettere reversali d'incasso o mandati di pagamento, anche con firma singola; rilasciare quietanze liberatorie a favore di terzi; versare contributi e pagamenti erariali.

Il Tesoriere Nazionale, per ogni operazione che comporti incassi o pagamenti, deve essere preventivamente autorizzato dal Presidente Nazionale, se figura nel bilancio preventivo. Diversamente occorre una delibera apposita del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Tesoriere Nazionale deve firmare congiuntamente col Presidente Nazionale per tutte le operazioni che abbiano carattere di straordinarietà: aprire conti correnti bancari o postali, sottoscrivere contratti di collaborazione coordinata e continuativa e quant'altro non rientri nelle operazioni ordinarie previste nel bilancio.

TITOLO X - Del Collegio Nazionale dei Probiviri

Art. 28 - L'Assemblea Nazionale Ordinaria dei Soci che elegge il Consiglio Direttivo Nazionale elegge contemporaneamente, con distinta votazione, anche il Collegio Nazionale dei Probiviri, composto da tre membri effettivi e due supplenti, che durano in carica tre anni.

Qualsiasi delibera del Collegio deve essere assunta con la presenza di tre membri, o effettivi o supplenti. Nel caso di impedimento, decadenza o dimissioni l'Assemblea Nazionale dei Soci immediatamente successiva è chiamata al reintegro e, nella necessità di assumere provvedimenti urgenti, il Collegio può deliberare con la presenza anche di soli due membri, se gli altri siano impediti, decaduti o dimessi.

Art. 29 - Il ricorrente deve provare le circostanze di fatto e di diritto oggetto del ricorso, entro due mesi dal loro verificarsi, con lettera scritta. L'organo centrale o periferico dell'opera Nomadi chiamato in causa ha un mese di tempo per giustificare il suo comportamento e fornire le opportune contro deduzione. Entro i successivi due mesi il Collegio Nazionale dei Probiviri si riunirà per esaminare le posizioni e assumere una decisione, che verrà portata a conoscenza delle parti e del Consiglio Direttivo

Nazionale con telegramma o raccomandata espresso. Le delibere assunte sono inappellabili.

Art. 30 - Le spese per lo svolgimento dell'incarico sono a totale carico del bilancio nazionale.

TITOLO XI - Del Collegio Centrale dei Sindaci

Art. 31 - E' istituito un unico Collegio Centrale dei Sindaci, tanto per la Sede Nazionale che per le Sezioni Locali.

Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti e viene eletto dall'Assemblea Nazionale Ordinaria dei Soci e rimane in carica quanto il Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 32 - I Sindaci possono essere scelti anche fra i non Soci e prestano la loro opera a titolo gratuito se Soci, ovvero oneroso, in base alle tariffe professionali vigenti, se iscritti ad apposito albo.

Ai Sindaci compete comunque il rimborso dalla Sede Nazionale per tutte le spese sostenute per far fronte all'incarico affidato.

TITOLO XII - Delle Sezioni Locali

Art. 33 - Nel territorio della Repubblica Italiana possono essere costituite Sezioni Locali con deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale, il quale ne delimita la competenza territoriale.

Le Sezioni Locali operano sul proprio territorio secondo quanto previsto dagli articoli due e tre del presente Statuto, in linea con la Relazione Programmatica curata dalla

Presidenza Nazionale e approvata dall'Assemblea Nazionale Ordinaria dei Soci.

Al fine di dar vita ad una nuova sezione è indispensabile che vengano raccolte adesioni da parte di almeno nove fra persone fisiche, Enti, Associazioni e Cooperative che vengano accreditate presso la Sede Nazionale quote sociali per l'anno in corso e che si faccia idonea domanda corredata dall'elenco, dei Soci al Consiglio Direttivo Nazionale che deciderà inappellabilmente.

Parimenti affinché una Sezione possa continuare ad esistere come tale, occorre che vengano accreditate entro la fine di ogni anno presso la Sede Nazionale per lo meno nove quote sociali, e che venga trasmesso l'elenco dei Soci. In difetto la Sezione si intenderà automaticamente sciolta e potrà continuare a collaborare con l'Opera Nomadi nella veste di Gruppo Collaboratore. Occorrerà eventualmente presentare nuova domanda al Consiglio Direttivo Nazionale per la ricostituzione della Sezione.

E' vietato, pena l'espulsione dall'Ente, utilizzare fondi sociali per pagare le quote associative.

Le Sezioni Locali rispondono direttamente di eventuali debiti contratti.

Art. 34 - L'Assemblea Sezionale dei Soci è organo locale dell'Opera Nomadi, nella quale si esplica appieno la natura decentrata dell'Ente. E' costituita:

- dai Soci della Sezione;
- dai membri del Consiglio Direttivo Sezionale.

I membri del Consiglio Direttivo Sezionale ed i Soci hanno ciascun diritto ad un solo voto.

Il voto per delega è ammesso nei casi e nei limiti previsto dal Regolamento Attuativo allo Statuto.

Art. 35 - L'Assemblea Sezionale Ordinaria dei Soci è convocata ordinariamente una volta l'anno, entro il giorno trenta del mese di gennaio, per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo sezionale. Parimenti l'Assemblea approva anche la Relazione Morale e Programmatica, a cura della Presidenza, e Finanziaria, a cura del Tesoriere.

Il conto consuntivo e il bilancio preventivo sezionale, entro il quindici di febbraio di ogni anno, devono essere quindi inviati al Collegio Centrale dei Sindaci per l'avvio della procedura di ratifica da parte del Consiglio Direttivo Nazionale e della finale approvazione dall'Assemblea Nazionale Ordinaria dei Soci, su rendiconto del Tesoriere Nazionale.

L'avviso di convocazione per l'Assemblea Sezionale dei Soci deve pervenire ai Soci almeno quindici giorni prima della riunione, corredato di ordine del giorno.

Sede, data e ordine del giorno vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo Sezionale o, in mancanza di tempo, dal Presidente Sezionale che ne chiederà ratifica al primo Consiglio successivo.

Art. 36 - L'Assemblea Sezionale dei Soci, in via Ordinaria o Straordinaria, può essere convocata dal Presidente Sezionale, su richiesta di 1/3 dei Soci o su richiesta del Consiglio Direttivo Nazionale, con un preavviso minimo di quindici giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, con distinta indicazione dell'ordine del giorno.

Art. 37 - L'Assemblea Sezionale Ordinaria e Straordinaria dei Soci è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti . Tanto in prima che in seconda convocazione l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta di voti.

Art. 38 - L'Assemblea Sezionale Ordinaria dei Soci deve eleggere il delegato o i delegati da inviare all'Assemblea Nazionale Ordinaria o Straordinaria dei Soci, che resterà in carica per un anno fino alla successiva Assemblea Sezionale.

Art. 39 - Il Consiglio Direttivo Sezionale viene eletto per la durata dei tre anni dall'Assemblea Sezionale Ordinaria dei Soci, possono farvi parte tutti i Soci regolarmente iscritti all'opera Nomadi ed è composto da cinque a sette membri,

rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo Sezionale è responsabile dell'amministrazione e direzione della Sezione, è inoltre responsabile degli adempimenti fiscali e parafiscali. Esso, con apposite delibere, può autorizzare il Presidente Sezionale a firmare contratti, convenzioni e protocolli d'intesa tendenti a realizzare le finalità dello Statuto per quanto di competenza del proprio ambito territoriale, ad aprire con il Tesoriere Sezionale a firma singola o disgiunta conti correnti bancario postali e a compiere con facoltà amplissima ogni altra attività che la Legge o lo Statuto non riservino ad altri organi dell'Ente.

Il Consiglio Direttivo Sezionale deve anche provvedere alla cura dei beni immobili e mobili registrati in uso alle Sezioni. Il Consiglio Direttivo Sezionale viene convocato

almeno due

volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e conto consuntivo. Può anche essere convocato su iniziativa del Presidente Sezionale o su richiesta di almeno tre Consiglieri Sezionali o da almeno 1/3 dei Soci.

La convocazione avviene con lettera o telegramma recapitata a ciascun consigliere almeno 15 giorni prima della convocazione indicante l'ordine del giorno, data, ora e luogo della riunione. Nella prima riunione immediatamente successiva all'elezione. Il

Consiglio Direttivo Sezionale nomina nel suo seno il Presidente Sezionale, uno o più

Vice Presidenti Sezionali, il Segretario Sezionale ed il Tesoriere Sezionale.

Art. 40 Il Consiglio Direttivo Sezionale può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, tranne quelli riservati per legge o per Statuto all'Assemblea Sezionale dei Soci. Ha competenza generale limitata territorialmente, salvo per quanto riservato dallo Statuto ad altri organi.

Può affidare deleghe a Consiglieri Sezionali o incarichi a terzi per lo studio di particolari problematiche, impegnando risorse proprie dell'Ente.

Il Consiglio Direttivo Sezionale è validamente costituito quando siano presenti la metà più uno dei suoi membri, con deliberazione assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 41 Il Presidente Sezionale ha la rappresentanza morale della Sezione dell'Opera Nomadi, ha la firma della Sezione Locale. Egli presiede il Consiglio Direttivo Sezionale, attua il bilancio preventivo con l'aiuto del Tesoriere Sezionale e compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione, nonché quelli di straordinaria amministrazione riservati al Consiglio se urgenti. In quest'ultimo caso ha l'obbligo di chiedere la ratifica dei provvedimenti assunti al Consiglio Direttivo Sezionale nella sua prima adunata successiva e comunque non dopo che siano trascorsi tre mesi.

Il Vice Presidente Sezionale collabora con il Presidente Sezionale e lo sostituisce in caso di suo impedimento o di assenza.

Art. 42 - Il Segretario Sezionale coordina la segreteria tecnica sezionale assicurando, di concerto col Presidente Sezionale, il normale svolgimento di tutte le attività organizzative ed amministrative della Sezione Locale, eccezion fatta per le tematiche specificamente attribuite al Tesoriere Sezionale.

Il Segretario Sezionale redige altresì i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo Sezionale, coordina le attività dei Soci, con particolare riguardo a tutte le realtà periferiche, Gruppi Collaboratori e Referenti, delle diverse iniziative che vengono svolte a livello locale.

Art. 43 - Il Tesoriere Sezionale ha la funzione di cassiere ed è responsabile, con il Consiglio Sezionale, per la contabilità della Sezione Locale, per la redazione e attuazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e per tutte le questioni di carattere amministrativo e fiscale.

E' nella responsabilità del Tesoriere Sezionale tenere ordinatamente il libro di cassa ed il libro degli inventari, conservando tutte le pezze giustificative delle operazioni compiute. Il Tesoriere può all'uopo servirsi di uno o più collaboratori.

Il Tesoriere Sezionale ha la firma della Sezione Locale per quanto attiene tutti i rapporti di ordine economico a carattere ordinario; può firmare assegni bancari o postali, emettere reversali d'incasso o mandati di pagamento, anche con firma singola; rilasciare quietanze liberatorie a favore di

terzi; versare contributi e pagamenti erariali.

Il Tesoriere Sezionale, per ogni operazione che comporti incassi o pagamenti, deve essere preventivamente autorizzato dal Presidente sezionale, se figura nel bilancio preventivo.

Diversamente occorre una delibera apposita del Consiglio Direttivo Sezionale.

Il Tesoriere Sezionale deve firmare congiuntamente col Presidente Sezionale per tutte le operazioni che abbiano carattere di straordinarietà: aprire conti correnti bancari o postali, sottoscrivere contratti di collaborazione coordinata e continuativa e quant'altro non rientri nelle operazioni ordinarie previste nel bilancio.

Il Tesoriere Sezionale deve altresì rispondere alle indicazioni della Tesoreria Nazionale e deve agevolare i controlli da parte della Sede Nazionale e del Consiglio Centrale dei Sindaci, rendendo disponibile, su domanda, tutta la documentazione.

TITOLO XIII - Dei Coordinamenti Regionali

Art. 44 - Nelle regioni in cui siano presenti almeno tre Sezioni Locali dell'opera Nomadi può essere costituito un Coordinamento Regionale. Allo stesso modo il Coordinamento Regionale può essere costituito laddove siano presenti almeno due Sezioni Locali e un Gruppo Collaboratore. L'organo è costituito da un rappresentante nominato da ogni Sezione e da ciascun Gruppo Collaboratore presenti nella Regione. Elegge al suo interno un Coordinatore e un Vice Coordinatore che restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Coordinatore tiene i rapporti con la Sede Nazionale e rappresenta le Sezioni di fronte alle Autorità Regionali. Il Vice Coordinatore lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza.

Le singole Sezioni sono tenute a contribuire in relazione alle loro entrate alle spese di funzionamento del Coordinamento Regionale, il quale può ottenere finanziamenti regionali da ripartire poi a favore delle stesse Sezioni locali.

TITOLO XIV - Disposizioni Finali

Art. 45 - Per quanto non previsto nel presente Statuto si rimanda all'apposito Regolamento di Attuazione, oltre che alle leggi, regolamenti ed usi vigenti pro-tempore.

Il Regolamento Attuativo dello Statuto viene redatto dal Consiglio Direttivo Nazionale e approvato dall'Assemblea Nazionale Ordinaria dei Soci dell'anno successivo all'entrata in vigore del presente Statuto.